



SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

L'anno duemila , addi del mese di , nell'Ufficio di Segreteria del
Comune di Lentini.

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. del , esecutiva ai sensi di
legge, sono stati approvati il Regolamento di gestione degli impianti sportivi e lo
Schema di convenzione per l'affidamento della gestione della loro gestione,

TRA

Il Signor , nato a il , domiciliato presso il Comune di
Lentini, il quale interviene nella sua qualità di ,

E

Il signor , nato a il , residente a in ,
nella sua qualità di ,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Il Comune di Lentini affida all'Associazione (o altro soggetto da individuare,
con successivo provvedimento da parte dell'organo o Ufficio competente)
, per la quale accetta il signor il signor , nella sua qualità di Presidente, la
gestione dell'impianto sportivo () sito in Via n., composto da:

- a)
- b)
- c)

Art. 2 – La concessione avrà la durata (prorogabile) di anni tre, con decorrenza dalla
firma della presente convenzione. Il Comune si riserva la facoltà di rescindere il
contratto, per comprovate e gravi inadempienze della presente convenzione da parte del
concessionario, con semplice preavviso scritto di giorni trenta, senza che il soggetto
concessionario possa vantare diritto a compensi di sorta.

L'eventuale disdetta da parte del soggetto concessionario dovrà avvenire con lettera
scritta comunicata al Comune almeno tre mesi prima.


Art. 3 – Il Comune si riserva il diritto di disporre direttamente degli impianti per lo
svolgimento di manifestazioni sportive, culturali e ricreative dallo stesso o da altri
promosse, qualora non si verifichi pregiudizio allo svolgimento di iniziative sportive già

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C.


N. 50 DEL 3 LUG. 2007

IL PRESIDENTE

Il Consigliere Anziano



Il Segretario



precedentemente programmate dalla concessionaria e qualora dette manifestazioni non arrechino danni agli impianti.

Art. 4 – L'impianto e le attrezzature sono di proprietà comunale. Si intendono acquisiti alla proprietà comunale, alla scadenza della concessione, senza diritto della concessionaria ad indennizzo o compenso alcuno, eventuali opere di miglioria eseguite dalla concessionaria stessa, nonché nuove attrezzature dalla stessa acquistate.

Il Comune ha la facoltà, in ogni momento, di acquistare o modificare opere, arredi, mobili e attrezzature.

Art. 5 – All'atto della consegna, il Comune redigerà, in contraddittorio con la concessionaria, apposito verbale di consistenza, nel quale dovranno essere riportati, di volta in volta, eventuali attrezzi, mobili, etc. successivamente acquistati o in altro modo acquisiti dal Comune e/o dalla concessionaria.

La concessionaria non potrà apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione agli impianti senza il preventivo assenso del Comune.

Art. 6 – La concessionaria, e per essa il suo presidente pro-tempore, è responsabile della custodia dei beni di proprietà comunale, degli arredi e di ogni altra cosa insistente nell'impianto sportivo. Deve aver cura che il patrimonio sia conservato e mantenuto nel miglior modo possibile.

Relativamente alle suddette previsioni, il Comune si ritiene comunque esonerato da ogni e qualsiasi rapporto con terzi eventualmente operanti per incarico del concessionario all'interno dell'impianto sportivo.

Art. 7 – Sono a carico del Comune tutti i lavori di manutenzione straordinaria e gli eventuali lavori comportanti varianti o modifiche agli impianti e agli immobili. E' compito del Presidente della concessionaria segnalare al Comune, con lettera scritta, quei lavori ritenuti necessari al mantenimento dell'efficienza degli impianti e alla buona conservazione degli immobili.

Sono considerati lavori di manutenzione straordinaria: a) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici; b) tinteggiatura interna ed esterna degli edifici e delle opere in ferro; rifacimento delle gronde; rifacimento o riparazione totale o parziale degli intonaci; realizzazione o riparazione di condutture; interventi riguardanti la rete di recinzione e/o il muro di recinzione; interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le aree attrezzate a verde, con eventuale fornitura e collocazione di nuove piante; eventuali interventi di sistemazione, rinnovo e/o adeguamento degli impianti sportivi (campi, piste, etc.); eventuali interventi straordinari attinenti la realizzazione, la sistemazione, il rinnovo o l'adeguamento degli impianti di illuminazione.

Art. 8 – Sono a carico del soggetto concessionario la pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni, e dei servizi, e le opere di manutenzione ordinaria.

Sono considerate opere di manutenzione ordinaria: a) i lavori necessari per il funzionamento degli impianti e la conservazione di ogni bene di proprietà comunale; b) pulizia di arredi, vetrate e infissi; c) piccole riparazioni riguardanti gli intonaci, le pavimentazioni o altre infrastrutture fisse o precarie; d) piccole riparazioni di serramenti, arredi e infissi; e) piccole riparazioni riguardanti gli impianti elettrici e idrici (sostituzione di lampadine, rubinetti etc.); f) piccoli ritocchi alle tinteggiature e alle opere in ferro; g) manutenzione ordinaria delle aree attrezzate a verde; h) ogni altro onere di piccola manutenzione.

Di eventuali danni arrecati agli edifici, ai mobili, alle attrezzature e agli impianti, causati da un uso non corretto degli utenti, risponde il soggetto concessionario, e per esso il presidente pro-tempore.

Gli oneri relativi alla eventuale fornitura di combustibile e al consumo di acqua ed energia elettrica saranno determinati dall'organo o dall'ufficio competente in sede di adozione del provvedimento di affidamento esecutivo della gestione degli impianti.

Il Comune potrà concedere annualmente, compatibilmente con le esigenze di bilancio, a parziale copertura delle spese sostenute ai sensi del presente articolo, e a seguito di presentazione delle relative fatture o ricevute, un contributo forfetario.

Art. 9 - E' tassativamente vietato al soggetto concessionario: a) organizzare nell'impianto manifestazioni o iniziative che esulino dalle autorizzazioni di funzionamento della struttura, a meno che per le suddette iniziative o manifestazioni non venga preliminarmente acquisita la relativa autorizzazione comunale e/o delle autorità a ciò preposte; b) concedere l'impianto ad altre società o a privati, a meno che anche in questo caso la decisione non sia supportata dalla preventiva autorizzazione comunale e/o di altra autorità a ciò preposta; c) richiedere quote sociali diverse da quelle annualmente definite, salvo specifica autorizzazione dell'ufficio comunale competente.

Art. 10 - L'accesso agli impianti sportivi è libero e l'uso dovrà avvenire ai sensi di quanto previsto dal relativo regolamento interno, alla cui approvazione procederà successivamente la Giunta Comunale.

Il soggetto concessionario può fissare, con il consenso dell'Organo Comunale competente, quote o adesioni annuali per l'uso degli impianti ed è autorizzato alla loro riscossione.

Ogni anno, entro il 15 ottobre, il soggetto concessionario sottopone al Comune la proposta delle quote da applicare nell'anno successivo, ed esse diventeranno esigibili dopo l'autorizzazione scritta del Sindaco, da rilasciarsi sulla scorta di apposita determinazione dello stesso.

Art. 11 - Al soggetto concessionario, nell'ipotesi in cui l'impianto presenta locali idonei, potrà essere rilasciata autorizzazione per l'esercizio di uno spaccio per la somministrazione di cibi e bevande.

Il soggetto concessionario, a sua volta, potrà affidare direttamente a persona di sua fiducia, in possesso dei prescritti requisiti, la gestione di tale servizio.

In quest'ultimo caso, la gestione dovrà essere affidata mediante convenzione o contratto di appalto da stipularsi direttamente tra il soggetto titolare della autorizzazione amministrativa e il gestore, il cui testo dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione dell'organo o ufficio comunale competente.

Art. 12 - Gli orari di apertura e chiusura degli impianti, e quelli di utilizzo degli stessi, dovranno essere fissati, anche a cura del soggetto concessionario, nel rispetto delle norme regolamentari che disciplinano la gestione degli impianti sportivi.

Il soggetto concessionario dovrà provvedere a propria cura ed onere a contrarre idonea polizza assicurativa contro tutti i rischi di qualsiasi natura inerenti l'accesso e l'utilizzo degli impianti.

Art. 13 - Il soggetto concessionario può promuovere e organizzare manifestazioni e tornei, stabilendo le relative quote di partecipazione e fissando premi ed orari. I conseguenti introiti sono di pertinenza dello stesso soggetto concessionario.

Il soggetto concessionario può, altresì, concedere temporaneamente l'uso degli impianti, anche dietro compenso, a squadre o utenti anche non lentinesi, purchè esso non provochi disagi agli utenti abbonati.

Art. 14 - Il soggetto concessionario è autorizzato ad acquisire introiti pubblicitari mediante striscioni o cartelloni da collocare all'interno dell'impianto.

Art. 15 - Il Comune non risponde di ogni e qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o di appalto con terzi, ivi compreso il gestore dell'eventuale servizio spaccio.

Art. 16 - Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per danni a persone o a cose causati o occasionati dal godimento dell'impianto, e così pure per danni a giocatori, nonché verso terzi.

Art. 17 - Si dà atto tra le parti che la presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Art. 18 - Le spese del presente atto sono a carico del soggetto concessionario.



CITTÀ DI LENTINI
(Prov. di Siracusa)

ALLEGATO N°1 ALLA DELIBERAZIONE C.C.
N. DEL

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1 - Principi generali e finalità

1. Il Comune di Lentini con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.
2. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

TITOLO II

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 2 - Classificazione degli impianti

1. Gli impianti sportivi comunali sono classificati in due categorie:

- 1° categoria: impianti sportivi scolastici;
- 2° categoria: impianti sportivi pubblici;

Appartengono alla prima categoria gli impianti sportivi annessi o facenti parte di complessi scolastici, idonei allo svolgimento delle normali lezioni scolastiche di educazione fisica.

Appartengono alla seconda categoria gli impianti sportivi non facenti parte di complessi scolastici e destinati ad un uso pubblico.

TITOLO III

REGOLAMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI

ART. 3 - Utilizzazione degli impianti

1. Tutti gli impianti sportivi scolastici appartenenti al Comune sono soggetti al presente regolamento.
2. I locali e le attrezzature degli impianti sportivi scolastici possono essere utilizzati, al di fuori dell'orario scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, al servizio della collettività ai sensi dell'art. 12 della legge 4/8/1977, n. 517.
3. L'Assessorato allo sport, d'intesa con gli organi territoriali del CONI predispone il piano di utilizzazione nelle ore extra scolastiche delle palestre e delle attrezzature sportive.

ART. 4 - Richiesta di utilizzazione

1. Le domande d'utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dagli interessati al Comune e, contemporaneamente, al Dirigente scolastico competente.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C.

N. 50 DEL 3 LUG. 2001

IL PRESIDENTE

Il Consigliere Anziano
Agostino Mena

Il Segretario

2. Le richieste dovranno contenere tutti gli elementi atti ad individuare chiaramente la natura degli scopi delle attività, l'orario di utilizzazione dei locali ed il nominativo di un responsabile che dovrà essere presente durante lo svolgimento delle attività medesime. Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione che le attività di cui si tratta non sono esercitate a scopo di lucro.

3. Le domande di utilizzazione degli edifici dovranno di norma essere inoltrate entro il 15 Ottobre di ogni anno, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile e, per esigenze occasionali e/o per manifestazioni ed attività che si esauriscono in una sola giornata con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali.

Per i casi di imprevedibile necessità si adotteranno criteri ad hoc.

4. In presenza di una pluralità di richieste di una stessa struttura, esse dovranno essere valutate obiettivamente dando la preferenza, in ordine prioritario alle esigenze sportive e formative della scuola a cui appartiene l'impianto, a quelle delle altre scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado, a quelle del Comune di Lentini, delle società sportive, degli enti di promozione sportiva e di gruppi di cittadini che ne facciano richiesta, con precedenza per quelle non a scopo di lucro. A parità di requisiti verrà data la priorità ai soggetti aventi sede a Lentini e, fra questi, a quelli che operano da più tempo nel territorio del Comune.

5. Gli enti o i terzi concessionari devono esplicitamente sollevare il Dirigente scolastico, nonché il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potranno derivare a persone o a cose tanto all'interno quanto all'esterno dell'edificio, in conseguenza dell'attività svolta, assumendo a proprio carico la responsabilità di cui sopra.

ART. 5 - Autorizzazioni.

1. L'Ente concedente, nella persona del dirigente, dispone l'utilizzazione degli impianti e degli edifici, previo consenso del Consiglio di Circolo o di Istituto competente, mediante comunicazione scritta inviata ai richiedenti e, per conoscenza, al Dirigente scolastico della Scuola.

L'eventuale diniego di consenso del Consiglio di Circolo o d'Istituto competente, deve essere debitamente motivato e comunicato ai soggetti interessati.

Le autorizzazioni all'uso dei locali sono limitate all'anno scolastico e devono essere comunque compatibili con le esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche.

L'autorizzazione sarà subordinata al versamento al Comune di un importo, da effettuarsi almeno tre giorni prima dell'uso richiesto, a titolo di rimborso forfetario delle spese per il riscaldamento, l'illuminazione, ecc. secondo il tariffario che verrà annualmente stabilito con determinazione sindacale. Il pagamento di cui al comma precedente, non è dovuto per l'uso da parte delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti nel territorio comunale.

ART. 6 - Oneri

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione devono effettuare a proprie spese una quotidiana pulizia dei locali e dei servizi utilizzati ed una periodica disinfezione degli stessi secondo le norme previste dall'ufficio igiene dell'USSL. Per attività e manifestazioni non continuate nel tempo deve essere ugualmente assicurata la pulizia dei locali e dei servizi dopo l'uso.

2. Locali ed attrezzature devono essere riconsegnati in ordine e funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso. I Consigli di Circolo e di Istituto possono indicare altre condizioni da osservare per la salvaguardia di particolari attrezzature da concedere in uso. In particolare, i terzi beneficiari dovranno assicurare la perfetta funzionalità degli impianti al termine delle esercitazioni, sistemando le attrezzature usate nell'ordine in cui erano all'inizio delle esercitazioni stesse. E' fatto divieto di installare attrezzi fissi o di sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nei locali. La concessione deve intendersi per palestre, impianti all'aperto, attrezzature fisse e servizi igienici. Sono esclusi dalla concessione tutti i piccoli attrezzi di facile consumo. I terzi si impegnano a risarcire danni provocati all'immobile o alle attrezzature.

3. I terzi autorizzati all'uso degli impianti si assumono ogni onere relativo al servizio di vigilanza e di custodia impegnandosi formalmente ad assicurare, nelle forme e nei modi che per ciascuna scuola saranno fissati dai singoli Consigli di Circolo o di Istituto, la salvaguardia del patrimonio scolastico e l'osservanza del divieto di accedere agli uffici della scuola ed ai locali non compresi nell'autorizzazione.

I soggetti di cui al comma precedente potranno avvalersi, per il servizio di vigilanza e custodia, di persone di propria fiducia, previo assenso da parte del Comune, del Dirigente scolastico.

Nei casi di cui al comma che precede, i terzi beneficiari saranno chiamati a rispondere per danni derivanti dalla mancata vigilanza e per l'inosservanza del divieto di accedere nei locali scolastici o comunque non compresi nell'autorizzazione.

ART. 7 - Requisiti tecnici di agibilità.

1. Le manifestazioni svolte in presenza di pubblico potranno essere effettuate esclusivamente se i locali o gli impianti disponibili presentino i requisiti tecnici di agibilità e di sicurezza previsti dalla normativa vigente per i pubblici spettacoli e per le manifestazioni sportive ed a condizione che il pubblico non possa accedere alle aule scolastiche ed agli uffici della scuola.

ART. 8 - Revoca o sospensione delle concessioni.

1. L'ente concedente di propria iniziativa o su proposta del Consiglio di Circolo o di Istituto, potrà revocare o sospendere la concessione sia per esigenze urgenti della scuola sia per il mancato rispetto delle condizioni d'uso.

ART. 9 - Affidamento della gestione a terzi.

1. Nel rispetto di quanto previsto e secondo i criteri stabiliti nell'art. 3, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Circolo o d'Istituto, il Comune potrà affidare, mediante la stipula di apposita convenzione, la gestione degli impianti sportivi scolastici, a società sportive affiliate al CONI o ad enti di promozione sportiva.

2. Nei casi di gestione a terzi, le società o gli enti dei gestori, dovranno stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.

TITOLO IV

REGOLAMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI COMUNALI

Art. 10 - Modalità di gestione degli impianti

1. Gli impianti sportivi comunali sono gestiti direttamente dal Comune tramite l'Assessorato allo sport, ovvero nelle forme previste dall'art. 23

Art. 11 - Uso degli impianti

1. Gli impianti sportivi sono prioritariamente riservati allo svolgimento dei campionati federali nazionali e internazionali, regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili, delle manifestazioni sportive di gruppi scolastici, di allenamenti, manifestazioni e tornei di società e associazioni che partecipano ai predetti campionati, attività degli Enti di promozione sportiva, alle iniziative sportive di gruppi amatoriali, nonché alle attività fisico-motorie dei singoli cittadini.

2. Subordinatamente alle attività e iniziative sportive di cui al comma 1° e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive, come attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi, seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti.

Art. 12 - Apertura, orario di funzionamento e utenza degli impianti

1. Gli impianti, di norma, devono essere tenuti aperti e funzionare regolarmente secondo i seguenti criteri:
 - a) - giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 23,00, con possibilità di pausa dalle ore 13,00 alle ore 15,00. Il sabato mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,00;
 - b) - il sabato pomeriggio e la domenica secondo gli orari di svolgimento dei campionati federali e di ogni altra manifestazione agonistica.
2. Gli impianti, salvo esigenze di preparazione atletica ai campionati, di gare, di afflusso di utenza, di manifestazioni sportive e/o extrasportive, di norma, devono restare chiusi nei periodi e giorni seguenti:
 - a) - dal 10 agosto al 20 agosto e per eventuali lavori di manutenzione;
 - b) - nei giorni di Capodanno, Epifania, Pasqua e lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, ferragosto, il giorno di tutti i Santi, l'Immacolata Concezione, Natale e S. Stefano.
3. All'uso degli impianti possono accedere le Società e le Associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e/o ad Enti di promozione sportiva, le scuole di ogni ordine e grado, gruppi sportivi amatoriali, Enti pubblici e privati, associazioni private e singoli cittadini; a questi ultimi saranno riservate una o più fasce orarie.
4. Gli orari e i giorni di funzionamento degli impianti sportivi, all'occorrenza, possono essere modificati con apposita determinazione sindacale (o provvedimento del Dirigente).

Art. 13 - Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti.

Deposito cauzionale.

1. Per l'uso degli impianti sportivi gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa ordinaria e al versamento di un deposito cauzionale, differenziati per tipo di impianto, fasce di utenza e tempo d'uso degli impianti medesimi. Le tariffe, il deposito cauzionale e le relative modalità di versamento sono stabiliti con apposita determinazione sindacale, con l'osservanza della disciplina di cui ai commi successivi.
2. Le tariffe devono consentire un'entrata, in rapporto ai costi di gestione, in misura non inferiore al limite stabilito dalla legge. Il Consiglio comunale, annualmente, definisce, non oltre la data della deliberazione di bilancio di previsione, la misura percentuale dei costi complessivi di gestione da finanziare con le tariffe.
3. Alle Società e Associazioni sportive dilettantistiche, nonché a quelle aderenti agli Enti di promozione sportiva iscritte ai campionati regionali, provinciali e di categorie giovanili, le tariffe d'uso degli impianti sportivi per gli allenamenti, le gare di campionato e per le manifestazioni sportive sono ridotte del 50%. La stessa riduzione si applica a tutte le manifestazioni sportive e a quelle extrasportive organizzate a scopo di beneficenza. Le manifestazioni sportive organizzate dalla scuola, per i propri gruppi sportivi, sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso.
4. Per tutte le manifestazioni sportive con biglietto d'ingresso a pagamento, oltre alla relativa tariffa prevista per ciascun impianto e per ciascuna fascia d'utenza, è dovuta una tariffa aggiuntiva nella misura del 5% dell'incasso lordo desunto dal borderò. Per le manifestazioni extrasportive la tariffa aggiuntiva è dovuta nella misura del 10% del predetto incasso. Alle manifestazioni organizzate a scopo di beneficenza non si applica alcuna tariffa aggiuntiva, fermo restando la riduzione di cui al comma 3.
5. Per le manifestazioni sportive eccezionali, di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla città, la Giunta comunale potrà concedere l'uso degli impianti anche gratuitamente.

Art. 14 - Istanza di accesso all'uso degli impianti.

Ripartizione turni e fasce orarie d'utenza.

1. Le società e le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le scuole di ogni ordine e grado e i gruppi sportivi amatoriali, che intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali, devono

presentare apposita istanza annuale al Comune entro il 10 ottobre di ciascun anno. Nella istanza devono essere espressamente indicati l'impianto richiesto, il periodo di utilizzo, l'attività sportiva che si intende svolgere e il numero delle ore settimanali.

2. Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extrasportive devono presentare apposita istanza al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'attività. Nell'istanza devono essere indicati l'impianto richiesto, i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore di utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e, se la manifestazione è aperta al pubblico, il prezzo del biglietto d'ingresso, se previsto, ed ogni altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio della concessione d'uso.

3. La ripartizione dei turni, spazi e fasce orarie di utenza e discipline, per le attività sportive svolte dai soggetti di cui al comma 1, compete alla commissione di cui all'art. 18, che provvede entro il 20 novembre. Se entro tale data, detta commissione non ha provveduto a quanto di sua competenza, provvede l'Assessorato allo sport, sentiti, se del caso, il Presidente del comitato provinciale del CONI e/o i Presidenti delle federazioni sportive e/o i Presidenti gli Enti di promozione sportiva.

Art. 15 - Concessione d'uso degli impianti

1. L'uso degli impianti è soggetto ad apposita concessione d'uso. Per le attività sportive svolte dai soggetti di cui all'art. 14, comma 1°, la concessione è rilasciata dal Dirigente del competente settore o servizio, ed in sua assenza dal sostituto, e in assenza di questi dal funzionario direttivo di grado immediatamente inferiore. Per quelle di cui all'art. 13, comma 5, il rilascio della concessione d'uso compete alla Giunta comunale.

2. Per le manifestazioni di cui al 2° comma dell'art. 14 la concessione d'uso è rilasciata dall'Assessore allo sport o da un suo delegato.

3. In nessun caso gli impianti sportivi possono essere concessi in uso per lo svolgimento di feste da ballo, veglioni e simili.

Art. 16 - Obblighi ed oneri a carico degli utenti

1. Gli utenti, nell'uso dell'impianto sono tenuti ad esprimere la massima correttezza civile e morale, oltre che a trattare con grande diligenza e rispetto, i beni immobili e strumentali del patrimonio impiantistico. Sono tenuti anche ad indossare calzature ed indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare, nei locali degli impianti attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.

2. Il Comune e il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.

3. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

4. Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, negli impianti sportivi è vietato l'accesso di pubblico. E' consentito l'accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti.

5. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.

6. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate, sotto il controllo del personale comunale,

rapidamente e immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.

7. Gli utenti sono tenuti, a loro cura e spesa, a garantire la presenza di servizi e presidi di prevenzione incendi, di pronto intervento e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, specie quando è prevedibile affluenza di pubblico.

8. Il Comune non risponde di eventuali danni a persone o cose causati o occasionati dal godimento dell'impianto, e così pure per danni a giocatori, nonché verso terzi. In questi casi, per il risarcimento dei danni prodotti a beni o attrezzature del Comune, quest'ultimo può rivalersi attingendo al deposito cauzionale, a meno che il danno non sia dovuto alla fisiologica usura dei suddetti beni o attrezzature.

Art. 17 - Obbligo di trasparenza

1. Le Società, le Associazioni e gli Enti di promozione, che organizzano corsi di avviamento alle discipline sportive hanno l'obbligo di affiggere all'ingresso delle palestre e dei campi di gioco, per tutta la durata di tali corsi, un apposito cartello (dimensioni: cm. 70 di altezza e cm. 50 di larghezza) sul quale devono essere indicati il nome della Società, Associazione o Ente di promozione sportiva; il tipo di corso, i giorni, le ore settimanali e la durata di svolgimento; il numero dei partecipanti e la quota di iscrizione, iniziale e/o mensile, se richiesta.

2. Per i tornei, le manifestazioni sportive non agonistiche, e per quelle extrasportive, aperti al pubblico, gli utenti, sul cartello di cui al comma 1, devono indicare il nome del responsabile; il tipo di attività o manifestazione; il prezzo del biglietto, se l'ingresso è a pagamento;

3. L'inosservanza degli obblighi prescritti ai commi 1 e 2 comporta la sospensione immediata della concessione d'uso, ed in caso di perseveranza la revoca, fermo restando l'applicazione della penale di cui all'art. 22

Art. 18 - Pubblicità commerciale

1. E' consentita la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli spazi esterni degli impianti sportivi. Essa potrà essere fissa, mobile, sonora e audiovisiva.

2. La disciplina per l'utilizzo degli spazi interni ed esterni degli impianti sportivi, a scopi pubblicitari, è stabilita con la stessa determinazione sindacale (o provvedimento del Dirigente) di cui all'art. 13, comma 1.

Art. 19 - Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri

1. All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, possono essere attivati esercizi di bar, di ristoro ed altri esercizi commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport. L'attivazione di tali esercizi deve formare oggetto di apposito provvedimento del soggetto comunale competente.

Art. 20 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

2. I predetti funzionari, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

Art. 21 - Penalità, sospensione e revoca della concessione d'uso

1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento e di quant'altro prescritto con la relativa concessione d'uso, il Comune ha facoltà di applicare una penale. Nei casi più gravi potrà, altresì, sospendere o revocare la predetta concessione, fermo restando

l'applicazione della penale.

2. Le modalità, il tipo e la misura della penale saranno determinate con lo stesso provvedimento che stabilisce le tariffe d'uso.

Art. 22 - Disponibilità degli impianti da parte del Comune

1. Il Comune ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente di tutti gli impianti, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, convegni e congressi, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico.

2. Nei casi di cui al comma 1° il Comune, secondo l'esigenza, procede alla modifica, sospensione o revoca della concessione d'uso, senza pretesa alcuna da parte dell'utente, salvo il diritto al rimborso della tariffa, limitatamente alle ore non utilizzate.

Art. 23 - Altre forme di gestione

1. La gestione degli impianti sportivi, oltre che nella forma prevista dall'art. 10, può essere realizzata a mezzo di apposita "Istituzione", ovvero affidata a terzi.

2. La gestione a mezzo di Istituzione dovrà comprendere l'intero complesso degli impianti sportivi e sarà regolata secondo l'ordinamento dell'Istituzione medesima.

3. La gestione affidata a terzi potrà comprendere uno o più impianti, ovvero tutti. In ogni caso all'affidamento si procederà secondo le procedure previste dalla vigente normativa per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.

4. In caso di gestione affidata a terzi, l'utilizzo degli impianti sarà concesso direttamente dal gestore, su istanza degli interessati. Tutti gli altri compiti, obblighi, oneri e prerogative del gestore saranno conferiti e precisati con il provvedimento di affidamento della gestione. Lo stesso provvedimento, altresì, dovrà stabilire, espressamente, la piena e insindacabile facoltà del Comune di utilizzare ciascun impianto sportivo per lo svolgimento di attività e manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune stesso in collaborazione con altri Enti pubblici o soggetti privati.